

LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 8

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. All'articolo 1 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole: “non costituiscono attività imprenditoriale” sono sostituite dalle seguenti: “non sono strutture ricettive”;
 - b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 - “3 bis. È vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
 - 3 ter. È vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate dal comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
 - 3 quater. Per “strutture di tipologie diverse” ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 32/2014)

2. All'articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
 - “1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi

- durata non superiore a trenta giorni:
- a) dai proprietari;
 - b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.”;
- b) i commi 1 bis e 2, sono abrogati.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 46 della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “individuato con legge regionale”, sono soppresse.

Articolo 4

(Modifica all’articolo 53 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 7 dell’articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, alla Regione.”.

Articolo 5

(Modifica all’articolo 54 della l.r. 32/2014)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell’attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dall’articolo 38, comma 1, e dal comma 2 del presente articolo.”.

Articolo 6

(Modifica all’articolo 57 bis della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 57 bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli)” sono sostituite dalle seguenti: “sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale”.

Articolo 7

(Inserimento dell’articolo 58 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l’articolo 58 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 58 bis
(Sanzioni in materia di abusivismo)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.”.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 60 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 “1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA.”.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 61 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 “1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA.”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 32/2014)

1. All'articolo 62 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria,”, sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole: “o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria,”, sono soppresse.

Articolo 11

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la disposizione di

cui all'articolo 5 trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 03 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti